MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI

Art. 1

Misure urgenti in materia di polizze catastrofali

Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' cosi' differito:

a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Versione in vigore dal 31 marzo 2025, non più in vigore dal 31 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali
Estremi	Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-assicurazione-dei-rischi-catastrofali/art-1-misure-urgenti-in-materia-di-polizze-catastrofali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it